

ORDINANZA MINISTERIALE N.26 Prot.2578 del 15-3-2007

13. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

14. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del DPR n.323 del 23.7.1998, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 13 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purchè certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi se presentino i requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24-2-2000.

NOTE ALL'ORDINANZA

Premessa: il punteggio della maturità è in centesimi, 100 è il massimo, 60 il minimo. Di questi, max 20 sono della scuola ("credito scolastico") max 45 per gli scritti, max 35 per gli orali. Per attribuire il credito scolastico, agli scrutini prima degli esami si calcola la media matematica delle materie più qualche punto a discrezione. E' su questa discrezione che va a influire la religione cattolica (RC). Su questa parte discrezionale può influire in modo secondario il "credito formativo" (attività svolte fuori dalla scuola, quella attribuibile secondo l'ordinanza del Ministro Fioroni a chi esce da scuola durante RC). Ci sono molti problemi non secondari; per esempio, per le borse di studio c'è un minimo, così come per alcune università soprattutto straniere e per le ammissioni a varie facoltà con quiz; infine sopra i 95 punti la commissione d'esame può dare altri punti.

Breve cronistoria:

1) dal 1985 (Nuovo Concordato) a oggi sono state innumerevoli le "incursioni" tentate per svuotare di contenuto il concetto che "l'insegnamento di religione cattolica (Irc) non deve essere in alcun modo discriminante", tutte puntualmente sventate dal TAR e dalla Corte Costituzionale.

2) L'Ordinanza Ministeriale sui nuovi esami di maturità contiene l'ennesima "incursione". All'art.8, lì dove prevede che l'insegnante di RC debba influire sull'attribuzione del "credito scolastico", il punteggio che la scuola attribuisce all'alunno nello scrutinio prima degli esami.

3) L'Ordinanza prevede, per chi non si avvale dell'Irc, lo stesso diritto esercitato dal docente della cosiddetta "materia alternativa". Peccato che tale materia praticamente non esiste più nelle Scuole Superiori, e quindi l'alunno non potrebbe in nessun modo fare in quell'ora qualcosa di utile. Anche se questo accadesse il Ministro prevede che il giudizio eventuale ricadrebbe solo sul cosiddetto "credito formativo" che incide molto poco, e comunque in modo diverso sul punteggio.

4) La maggior parte dei ragazzi in quell'ora esce dall'edificio scolastico, perché normalmente le scuole non hanno nulla da offrire loro, nemmeno un locale dove stare, e la Corte Costituzionale ha chiarito che si trovano in uno stato di "non obbligo". E' evidente che non è possibile discriminarli per questo.

Ricordiamo che è stato già stabilito che in sede di scrutinio il voto dell'insegnante di RC, se determinante, non può valere ma può solo essere messo a verbale. Nell'Ordinanza questa norma non solo non è richiamata, ma appare addirittura aggirata per cui è evidente la discriminazione tra chi si avvale e chi no.